



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

82/2013

GIUGNO/6/2013 (*)

13 Giugno 2013

**L' AGENZIA DELLE ENTRATE HA
PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO
DEL 27 MAGGIO CHE APPROVA I
MODELLI PER LA COMUNICAZIONE
DEI DATI RILEVANTI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI
DI SETTORE PER L'ANNO DI
IMPOSTA 2012.**

**I MODELLI APPROVATI
COSTITUISCONO PARTE
INTEGRANTE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA**

***PRESENTARE CON IL MODELLO
UNICO 2013.
IL VIA LIBERA DEGLI ESPERTI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
PROMETTE DI RENDERE GLI STUDI
DI SETTORE PIU' VICINI ALLA
REALTA' ECONOMICA ATTUALE PER
EFFETTO DEI CORRETTIVI
ANTICRISI.***

Approvati, unitamente alle relative istruzioni, **i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare con il **modello Unico 2013**, anche in forma unificata.

Tali modelli devono essere **compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore**, ovvero, ancorché esclusi dall'applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione che, **nel periodo d'imposta 2012, hanno esercitato** in via prevalente una delle attività economiche nel **settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio**.

I modelli devono essere **trasmessi per via telematica** unitamente alla dichiarazione dei redditi (*id.* UNICO).

L'Agenzia, con il provvedimento in commento, sottolinea che **i soggetti che effettuano l'asseverazione**, di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del DLgs. n. 241/97, (*id.* gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti, degli Esperti contabili e dei **Consulenti del lavoro**) **devono verificare che gli**

elementi contabili ed extracontabili, indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

L'asseverazione, invece, non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
- che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
- relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Più nel particolare, i modelli tengono conto degli interventi correttivi apportati a seguito della sfavorevole congiuntura economica, previsti dai decreti ministeriali del 21 marzo, del 28 marzo e del 23 maggio di quest'anno.

All'uopo, è stato istituito il nuovo quadro "T", predisposto per ciascuno dei 205 studi di settore, che contiene le informazioni utili ai fini dell'applicazione dei correttivi crisi, previste per il periodo d'imposta 2012.

Le revisioni riguardano tutti i settori economici; si stima infatti che il calo del fatturato abbia riguardato, in generale, il 75% delle aree geografiche del nostro Paese mentre, per professionisti e imprese, il calo del fatturato abbia registrato una contrazione anche del 50%.

Nuovi parametri di stima, dunque, ai fini del calcolo della Normalità Economica in relazione, ad esempio, alla durata delle scorte e ciò per i soggetti che dimostrino una reale contrazione dei ricavi e sono coerenti rispetto alla gestione delle esistenze iniziali e finali.

Tutti dati, questi ultimi, ricavabili dalla compilazione del nuovo quadro "T" che comporta una ricognizione rispetto ai dati degli esercizi precedenti, effettuando una raccolta delle informazioni necessarie ad

adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica.

Da ultimo, è importante sottolineare che, con **Prov. dell'Agenzia delle Entrate n. 40550/2013**, è stato disposto che, **a partire dal periodo d'imposta 2012**, è prevista l'indicazione nel testo delle comunicazioni di rito dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti con il contribuente, ovvero nelle ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione, **la predisposizione di un apposito "invito" al contribuente**, affinché trasmetta, qualora non l'abbia allegata, la **comunicazione dei dati degli studi di settore**.

Per sanare la violazione, anche a seguito di invito, occorre **presentare una dichiarazione integrativa** ed allegare il modello di comunicazione dei dati rilevanti in precedenza omesso. **Ottemperando** entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, **il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso**, versando la sanzione di 258,00 euro, ridotta ad **un ottavo (id: 32,00 euro)**, essendo la fattispecie ricompresa nell'art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs. 472/97.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN